

DELIBERAZIONE 2 MARZO 2021

75/2021/S/IDR

**IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI DELLA
REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1148^a riunione del 2 marzo 2021

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT)

per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr), nonché il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” e s.m.i. (di seguito: MTT);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr), nonché il suo Allegato A recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e s.m.i. (di seguito: MTI);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr) nonché il suo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 (MTI-2)” (di seguito: MTI-2);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 329/2016/E/idr (di seguito: deliberazione 329/2016/E/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2017, 96/2017/S/idr (di seguito: deliberazione 96/2017/S/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e s.m.i., recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento e del nuovo assetto organizzativo dell’Autorità;
- l’Allegato 3 alla determinazione del Responsabile dell’Ufficio Speciale tariffe e qualità dei servizi idrici dell’Autorità 10 ottobre 2012, 2/2012, recante “Modifiche ed integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, 1/2012 in materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: determinazione 2/2012 TQI).

FATTO:

1. Con deliberazione 329/2016/E/idr, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) ha approvato quattro verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), enti di governo d’ambito o degli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, per accertare il rispetto della regolazione sul MTT (a.a. 2012-2013), sul MTI (a.a. 2014-2015) e sul primo biennio del MTI – 2 (a.a. 2016-2019) oltretutto, in particolare, la correttezza dei dati trasmessi all’Autorità ai sensi della deliberazione 347/2012/R/idr, l’applicazione delle tariffe all’utenza e l’efficienza del servizio di misura.
2. In attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l’energia e il sistema idrico (ora Nucleo Speciale Beni e Servizi) della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 5-9 settembre 2016 una verifica ispettiva presso Acque Veronesi S.c.a r.l. (VR) (di seguito: Acque Veronesi o società), gestore del SII in 77 (settantasette) Comuni ricompresi nel territorio del Consiglio di Bacino Veronese.
3. Alla luce degli esiti della predetta verifica ispettiva nonché della documentazione inviata dalla società con nota del 17 gennaio 2017 (acquisita con prot. Autorità 1607) e del 24 febbraio 2017 (acquisita con prot. Autorità 7403), con deliberazione

- 96/2017/S/idr, l'Autorità ha avviato nei confronti di Acque Veronesi un procedimento per l'accertamento di possibili violazioni delle disposizioni relative alla regolazione tariffaria del SII e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
4. Successivamente alla comunicazione della deliberazione in oggetto, con nota del 28 marzo 2017 (acquisita con prot. Autorità 12256), la società ha inviato una memoria difensiva.
 5. Con deliberazione 367/2018/R/idr, l'Autorità ha concluso il procedimento di verifica dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del SII per gli anni 2018 e 2019, proposto dal Consiglio di Bacino Veronese per alcuni gestori, tra cui Acque Veronesi, approvando i medesimi aggiornamenti e lasciando impregiudicati gli effetti derivanti dall'esito del presente procedimento sanzionatorio.
 6. Con nota del 2 dicembre 2020 (prot. Autorità 40330), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

7. Il presente procedimento ha ad oggetto l'accertamento di alcune violazioni della regolazione tariffaria del SII, consistenti nell'erroneità delle informazioni trasmesse e nell'inosservanza delle procedure di compilazione prescritte nonché nel difetto di raccordo tra i valori desumibili dalla documentazione contabile e i valori riportati nella modulistica trasmessa.

Contesto normativo

8. Con deliberazione 347/2012/R/idr, l'Autorità ha disposto la raccolta, presso i gestori del SII, dei dati necessari alla definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, prevedendo, in particolare, la trasmissione, in formato elettronico, della modulistica, approvata con la determinazione 2/2012 TQI, composta da quattro file – fileGestore, fileATO, fileGrossista, fileProprietario – e corredata dalle fonti contabili obbligatorie a certificazione degli elementi di costo e di investimento trasmessi.
9. In particolare, le istruzioni per la compilazione dei prospetti per la trasmissione dei dati allegati alla predetta determinazione 2/2012 TQI prevedono, tra l'altro, che il gestore:
 - indichi i volumi, riferiti all'esercizio 2011, erogati/convogliati/trattati nonché i volumi fatturati corrispondenti ad ogni singola transazione con soggetti gestori dei servizi idrici che sono utenti per la fornitura di acqua all'ingrosso e/o di servizi di fognatura e depurazione (punto 3.4.15, ModScambiTariffe del FileAto);
 - indichi i costi complessivi riferiti all'esercizio 2011, corrispondenti a ciascuna transazione con soggetti che siano fornitori di acqua all'ingrosso e/o di servizi di fognatura e depurazione (punto 3.4.16, ModScambiCosti del fileAto).

10. Con la deliberazione 585/2012/R/idr, l'Autorità ha approvato il metodo tariffario transitorio (Allegato A, di seguito: MTT) applicabile da parte di tutti i gestori del SII per la determinazione delle tariffe del servizio per gli anni 2012-2013.
11. Con la deliberazione 643/2013/R/idr ha approvato il metodo tariffario idrico (Allegato A, di seguito: MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la precedente logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015).
12. L'articolo 15, comma 1, del MTT, in particolare, prevede che, ai fini della determinazione del valore netto delle immobilizzazioni in uso al gestore di proprietà di terzi, occorra fare riferimento alle modalità ed ai criteri di determinazione del perimetro delle immobilizzazioni del terzo proprietario; in particolare, a tal proposito, l'articolo 8, comma 4, del MTT prevede che, ai predetti fini, dalla valorizzazione delle immobilizzazioni siano in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi gli oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti e le immobilizzazioni assimilabili.
13. L'articolo 28, comma 1, lettera b), del MTT ammette, tra i costi operativi del gestore che concorrono a determinare il riconoscimento tariffario, i costi degli acquisti all'ingrosso o *wholesale* (CO_{ws}).
14. L'articolo 29, comma 1, del MTI prevede che, ai fini della determinazione delle tariffe 2014 e 2015, il gestore possa imputare, alla componente RC_{ALTRO} , i costi delle attività afferenti al SII sostenuti negli anni 2012-2013 per variazioni sistemiche nelle condizioni di erogazione del servizio o per il verificarsi di eventi eccezionali non contemplati nel MTT.
15. L'articolo 6, comma 2, del MTT e l'articolo 9, comma 1, del MTI prescrivono al gestore di calcolare il vincolo ai ricavi ammessi al riconoscimento tariffario (VRG^a) in funzione di alcune variabili di scala, tra cui i volumi venduti, riferite all'anno 2011 (MTT) e agli anni 2012 e 2013 (MTI).

Contestazioni

16. Sulla base di quanto emerso in sede di verifica ispettiva e dell'analisi dei documenti acquisiti nel corso dell'attività preistruttoria, l'Autorità, con la deliberazione 96/2017/S/idr, ha contestato ad Acque Veronesi che:
 - i. in violazione dell'articolo 8, comma 4 e dell'articolo 15, comma 1, del MTT, Acque Veronesi avrebbe erroneamente calcolato il valore delle immobilizzazioni del proprietario AGSM Verona S.p.A. in uso al medesimo gestore Acque Veronesi (punto 5.3 della *check list* e doc. 5.3.a, 5.3.b e 5.3.e nonché note del 17 gennaio 2017 e del 24 febbraio 2017);
 - ii. in violazione dell'articolo 28, comma 1, lettera b), del MTT nonché del punto 3.4.16 del ModScambiCosti del FileAto della determinazione 2/2012/TQI, la società avrebbe iscritto tra i costi degli acquisti all'ingrosso

- (c.d. costi *wholesale*) riferiti all'esercizio 2011 costi superiori a quelli effettivamente sostenuti (punto 5.6 della *check list* e doc. 5.6.a allegato);
- iii. in violazione dell'articolo 29, comma 1, del MTI, il gestore, come ammesso in sede di verifica ispettiva, ha erroneamente imputato alla componente RC_{ALTRO}, tra i costi per l'acquisizione del personale del Comune di Castel d'Azzano e del Comune di Colognola ai Colli dell'anno 2013, quelli imputabili a personale già alle dipendenze della società quando, rispettivamente il 1 marzo 2012 e il 1 aprile 2012, la medesima ha assunto la gestione del SII nei citati Comuni (punto 5.9 della *check list* e doc. 5.9.b allegato);
- iv. in violazione dell'articolo 6, comma 2, del MTT e dell'articolo 9, comma 1, del MTI nonché del punto 3.4.15 della determinazione 2/2012/TQI, il gestore, come ammesso in sede di verifica ispettiva, ha sottostimato il valore del VRG^a, sia a valere sul MTT che sul MTI, dal momento che non ha iscritto nel ModScambiTariffe i ricavi dell'attività di sollevamento acqua nei confronti di Acque Potabili conseguiti negli anni 2011, 2012 e 2013 (ma solo nel ModCo, voce A1) (punto 5.12 della *check list*).

Argomentazioni di Acque Veronesi di carattere generale e valutazione delle stesse

17. Con la memoria del 28 marzo 2017, Acque Veronesi ha rappresentato che non sarebbe stato tenuto in considerazione, ai fini dell'avvio del presente procedimento, quanto emerso nel corso della citata verifica ispettiva in merito alle dichiarazioni, effettuate ai fini tariffari MTI e MTI-2, in merito alla sottostima delle componenti Rc_{VOL}^{2014} , Rc_{ALTRO}^{2016} e Rc_{ALTRO}^{2017} , per errori nei dati, rispettivamente, degli anni 2012, 2014 e 2015 (punto 5.9 della *check list*).
18. Sul punto si evidenzia che la sottostima delle componenti tariffarie suddette è imputabile a una errata trasmissione dei dati da parte della società – in quanto incoerente con la documentazione contabile – i cui effetti, anche se negativi per il gestore, ricadono sempre in capo allo stesso.
19. Si dà atto, infine, che nella predisposizione tariffaria MTI – come rilevato anche con la deliberazione 349/2014/R/idr – è stata valorizzata la rinuncia a una parte della componente tariffaria *FoNI* per gli anni 2014 e 2015, al fine di contenere l'incremento tariffario. Tale circostanza, non potendo evidentemente essere oggetto di un'eventuale “compensazione” tariffaria in questa sede, potrebbe essere valutata ai fini della quantificazione della sanzione nell'ambito della “personalità dell'agente”. Tuttavia, non può procedersi in tal senso atteso che *a*) gli effetti tariffari negativi derivati dalla rettifica degli errori connessi alle violazioni, *b*) gli effetti tariffari positivi derivanti comunque da rettifica di errori compiuti dalla società e *c*) la quota della componente tariffaria *FoNI* già rinunciata risultano essere stati considerati, da Acque Veronesi, come compensati; tanto si evince dalla mancanza, nell'aggiornamento tariffario 2018-2019, di conguagli negativi afferenti alle violazioni contestate nel presente procedimento.

Valutazione in merito alla violazione dell'articolo 8, comma 4, e dell'articolo 15, comma 1, del MTI (violazione sub i)

20. La società si è resa responsabile della violazione dell'articolo 8, comma 4, e dell'articolo 15, comma 1, del MTI, in quanto ha calcolato erroneamente il valore delle immobilizzazioni del proprietario AGSM Verona S.p.A. in uso ad Acque Veronesi, determinando con ciò una sottostima del fondo di ammortamento delle medesime immobilizzazioni.
21. In particolare, con riguardo ai fondi di ammortamento per gli anni 1997-1998 delle immobilizzazioni esistenti al 31 marzo 1997 (nella specie, le condotte della rete fognaria) rivalutate dal predetto proprietario (nel 1999 anziché nel 1997, come erroneamente ritenuto dalla società: punto 5.3 della *check list* e nota del 17 gennaio 2017), la società ne ha determinato il valore sulla base di aliquote inferiori, pari al 2,5% (punto 12 della "relazione lavoro su cespiti AGSM", in doc. 5.3.b allegato alla *check list*) a quelle correttamente applicabili (di valore compreso tra 4,5% e 4,7%, che avevano generato i fondi di ammortamento dei medesimi beni prima della rivalutazione del 1999: "Modello_fognatura" in doc. 5.3.a allegato alla *check list*); quanto ai fondi di ammortamento per gli anni 1999, 2000 e 2002 delle medesime immobilizzazioni, la società ne ha determinato il valore sulla base delle aliquote desumibili dal registro cespiti di AGSM 2011, pari a 2,5%, ("Registro cespiti FOGN 2011" in doc. 5.3.e e "Modello_fognatura" in doc. 5.3.a allegati alla *check list*) in luogo di quelle riportate sul libro cespiti 2000, pari al 5% ("Registro cespiti FOGN 2000" allegato alla nota del 17 gennaio 2017 e "Registro cespiti FOGN 2002" allegato alla nota 24 febbraio 2017).
22. In merito alla violazione in esame, si evidenzia che la stessa società, a conferma dell'illecito contestato, ha rappresentato, nella nota del 28 marzo 2017, di essere venuta a conoscenza dell'erroneità delle informazioni fornite dal soggetto proprietario delle immobilizzazioni solo a seguito delle richieste di integrazione documentale formulate dall'Autorità in sede preistruttoria. La società, pertanto, avrebbe potuto evitare di incorrere nella violazione in oggetto, se solo avesse verificato, prima dell'invio dei dati all'Autorità ai fini tariffari, la congruenza delle informazioni trasmesse dal soggetto proprietario con i documenti contabili dello stesso, utilizzando la specifica diligenza professionale richiesta dalla natura dell'attività esercitata.
23. Quanto poi alla circostanza rappresentata dalla società secondo la quale da verifiche effettuate l'aliquota effettiva relativa all'anno 1999 per i cespiti in essere al 31 dicembre 1997 sarebbe stata pari al 2,93%, si rileva che la stessa risulta essere in ogni caso superiore a quella, pari al 2,5%, utilizzata per la determinazione dell'ammortamento dei citati cespiti per l'anno 1999.
24. Ad ogni modo si prende atto che la società, con la citata nota del 28 marzo 2017, ha dichiarato di avere provveduto a ricalcolare il *FA_{IP}* del soggetto proprietario con la conseguente riduzione degli *OF* (componente a copertura degli oneri finanziari sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore) e degli *OF_{isc}* (componente a copertura degli oneri fiscali del gestore) a partite dal 2012 e sino al 2017.

25. Si evidenzia che le predette rettifiche sono state oggetto di verifica da parte dell’Autorità che, con la deliberazione 367/2018/R/idr, ha rilevato che la società, nell’ambito delle elaborazioni condotte ai fini dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del SII per gli anni 2018 e 2019, ha provveduto al superamento delle criticità oggetto di contestazione nel presente procedimento. Tale circostanza verrà valutata ai fini della quantificazione della sanzione.

Valutazione in merito alla violazione dell’articolo 28, comma 1, lettera b), del MTT nonché del punto 3.4.16 del ModScambiCosti del FileAto della determinazione 2/2012/TQI (violazione sub ii)

26. La società ha violato l’articolo 28, comma 1, lettera b), del MTT nonché il punto 3.4.16 del ModScambiCosti del FileAto della determinazione 2/2012/TQI, perché ha iscritto tra i costi degli acquisti all’ingrosso (c.d. costi *wholesale*) riferiti all’esercizio 2011 costi superiori a quelli effettivamente sostenuti. In particolare, dalle fatture prodotte in sede di verifica ispettiva nonché dalle registrazioni contabili ivi esibite, è emerso che i costi dichiarati dalla società per l’approvvigionamento dei Comuni di Badia Calavena e Tregnago nonché quelli per la depurazione delle acque reflue del Comune di Badia Calavena sono indebitamente comprensivi di IVA (punto 5.6 e “2011 CoViSe VrEst”, “Comune di Badia 1-2012”, “Comune di Badia 4-2012”, Comune di Tregnago 1-2012” in doc. 5.6.a allegati alla *check list*).
27. Ad ogni modo si prende atto che la società, con la citata nota del 28 marzo 2017, ha dichiarato di aver provveduto a ricalcolare i costi degli acquisti all’ingrosso per l’anno 2011 a valere sul VRG degli anni 2012 e 2013.
28. Si evidenzia che le predette rettifiche sono state oggetto di verifica da parte dell’Autorità che, con la deliberazione 367/2018/R/idr, ha rilevato che la società, nell’ambito delle elaborazioni condotte ai fini dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del SII per gli anni 2018 e 2019, ha provveduto al superamento delle criticità oggetto di contestazione nel presente procedimento. Tale circostanza verrà valutata ai fini della quantificazione della sanzione.

Valutazione in merito alla violazione dell’articolo 29, comma 1, del MTI (violazione sub iii)

29. La società si è resa altresì responsabile della violazione dell’articolo 29, comma 1, del MTI, in quanto, come dalla stessa ammesso in sede di verifica ispettiva, ha imputato erroneamente alla componente RC_{ALTRO}, tra i costi per l’acquisizione del personale del Comune di Castel d’Azzano e del Comune di Colognola ai Colli dell’anno 2013, quelli imputabili a personale già alle dipendenze della società quando, rispettivamente il 1 marzo 2012 e il 1 aprile 2012, la medesima ha assunto la gestione del SII nei citati Comuni (punto 5.9 e doc. 5.9.b allegato alla *check list*).
30. Ad ogni modo si prende atto che la società, con la citata nota del 28 marzo 2017, ha dichiarato di aver provveduto a ricalcolare i costi per l’acquisizione del personale dei

Comuni di Castel d’Azzano e di Colognola ai Colli, erroneamente imputati alla componente RC_{ALTRO}, a valere sul VRG dell’anno 2015.

31. Si evidenzia che le predette rettifiche sono state oggetto di verifica da parte dell’Autorità che, con la deliberazione 367/2018/R/idr, ha rilevato che la società, nell’ambito delle elaborazioni condotte ai fini dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del SII per gli anni 2018 e 2019, ha provveduto al superamento delle criticità oggetto di contestazione nel presente procedimento. Tale circostanza verrà valutata ai fini della quantificazione della sanzione.

Valutazione in merito alla violazione dell’articolo 6, comma 2, del MTT e dell’articolo 9, comma 1, del MTI nonché del punto 3.4.15 della determinazione 2/2012/TQI (violazione sub iv)

32. La società si è resa infine responsabile della violazione dell’articolo 6, comma 2, del MTT e dell’articolo 9, comma 1, del MTI nonché del punto 3.4.15 della determinazione 2/2012/TQI, in quanto, come dalla stessa ammesso in sede di verifica ispettiva, non ha iscritto nel ModScambiTariffe – bensì solo nel ModCo, alla voce A1) – i ricavi dell’attività di sollevamento acqua nei confronti di Acque Potabili conseguiti negli anni 2011, 2012 e 2013, sottostimando in tal modo il valore del VRG^a, sia a valere sul MTT che sul MTI (punto 5.12 della *check list*).
33. Sul punto si evidenzia che non rileva la circostanza rappresentata dalla società nella nota del 28 marzo 2017 secondo la quale i ricavi derivanti dall’attività di sollevamento acqua nei confronti di Acque Potabili sono stati indicati, a partire dall’anno 2014, sia nel ModCo, alla voce A1), sia nel ModScambiTariffe. Ciò in quanto la contestazione in esame, come indicato nella determinazione di avvio del presente procedimento, concerne la mancata dichiarazione dei citati ricavi nel ModScambiTariffe esclusivamente per gli anni 2011, 2012 e 2013.
34. Ad ogni modo si prende atto che la società, con la citata nota del 28 marzo 2017, ha dichiarato di aver provveduto a ricalcolare i suddetti ricavi conseguiti negli anni 2011, 2012 e 2013 a valere sul VRG degli anni 2014 e 2015.
35. Si evidenzia che le predette rettifiche sono state oggetto di verifica da parte dell’Autorità che, con la deliberazione 367/2018/R/idr, ha rilevato che la società, nell’ambito delle elaborazioni condotte ai fini dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del SII per gli anni 2018 e 2019, ha provveduto al superamento delle criticità oggetto di contestazione nel presente procedimento. Tale circostanza verrà valutata ai fini della quantificazione della sanzione.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

36. L’articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;

- c) personalità dell'agente;
- d) condizioni economiche dell'agente.

L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11 alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.

37. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta di Acque Veronesi ha violato diverse prescrizioni della regolazione tariffaria del SII dell'Autorità volte ad assicurare l'effettività e la certezza delle tariffe da applicare all'utenza finale oltre che la corretta formazione della proposta tariffaria, la cui approvazione compete in ultima istanza all'Autorità. In merito alle violazioni contestate, circoscritte alle tariffe applicate sulla base del MTT e MTI, si evidenzia che l'Autorità, con la deliberazione 367/2018/R/idr, ha rilevato che la società – come dalla stessa dichiarato in sede istruttoria con la nota del 28 marzo 2017 – nell'ambito delle elaborazioni condotte ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del SII per gli anni 2018-2019, ha provveduto al superamento delle criticità (che rilevano nel calcolo delle tariffe) oggetto di contestazione del presente procedimento sanzionatorio.
38. Con riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risultano circostanze rilevanti.
39. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, anche in ragione di quanto rilevato al paragrafo 19, non risultano circostanze rilevanti.
40. Per quanto attiene, infine, al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che dal bilancio relativo all'anno 2016 risulta che la società abbia conseguito ricavi pari a 85.843.756 euro.
41. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 57.400 (cinquantasettemila e quattrocento/00) per la violazione dell'articolo 8, comma 4 e dell'articolo 15, comma 1, del MTT, dell'articolo 28, comma 1, lettera b), del MTT nonché del punto 3.4.16 del ModScambiCosti del FileAto della determinazione 2/2012/TQI, dell'articolo 29, comma 1, del MTI e, infine, dell'articolo 6, comma 2, del MTT e dell'articolo 9, comma 1, del MTI nonché del punto 3.4.15 della determinazione 2/2012/TQI

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Acque Veronesi S.c. a r.l., nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 8, comma 4 e dell'articolo 15, comma 1, del MTT, dell'articolo 28, comma 1, lettera b), del MTT nonché del punto 3.4.16 del ModScambiCosti del FileAto della determinazione 2/2012/TQI, dell'articolo 29, comma 1, del MTI e, infine, dell'articolo 6, comma 2, del MTT e dell'articolo 9, comma 1, del MTI nonché del punto 3.4.15 della determinazione 2/2012/TQI.
2. di irrogare, nei confronti di Acque Veronesi S.c. a r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura complessiva di euro 57.400 (cinquantasettemila e quattrocento/00) per la violazione dell'articolo 8, comma 4 e dell'articolo 15, comma 1, del MTT,

dell'articolo 28, comma 1, lettera b), del MTT nonché del punto 3.4.16 del ModScambiCosti del FileAto della determinazione 2/2012/TQI, dell'articolo 29, comma 1, del MTI e, infine, dell'articolo 6, comma 2, del MTT e dell'articolo 9, comma 1, del MTI nonché del punto 3.4.15 della determinazione 2/2012/TQI.

3. di ordinare ad Acque Veronesi S.c. a r.l. di pagare le sanzioni irrogate entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97.
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T").
5. di ordinare ad Acque Veronesi S.c. a r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione.
6. di notificare il presente provvedimento ad Acque Veronesi S.c. a r.l. (P.IVA 03567090232) mediante pec all'indirizzo protocollo@pec.acqueveronesi.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

2 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini